



Sentenza N° 369

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

N° 352 R. Gen.

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d' Etiopia

La Commissione d' Istruzione presso l' Alta Corte di
Giustizia, composta dei Signori Senatori:

Scaronetti Gaetano - Presidente

Castelli Michele -

Gimondi Antonio -

Coffari Igino - Membri effettivi

Innocenti Giuseppe - membro supplente

ha emesso la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico
di

Conci avv. Curico fu Germano e fu Maria De Finis,
nato a Trento il 24 giugno 1866, ivi domiciliato in via Santa Cri-
stina n. 1. - Senatore del Regno.

imputato

nella contravvenzione prevista dall' art. 2 del Decreto del Prefetto
di Trento in data 11 febbraio 1942 ~~xx~~, punibile ai sensi dell' art.
12 della legge 8 luglio 1941 n. 645, per aver fatto macinare una
non rilevante quantità di grano (kg. 16) presumendo diverso da
quello indicato nella scheda di macinazione.

Ascertato in Caio di Trento il 27 giugno 1942 ~~xx~~.

Scaronetti

Letti gli atti processuali e le conclusioni del Pubblico Ministero in data 7 dicembre 1942 XXI.

Sentita la relazione del Senatore Communario Castelli Michele.

Literno in fatto e in diritto

Il Comarca del ufficio di Polizia tributaria e investigativa di Cuneo, con rapporto 27 giugno 1942 denunciava al Pretore di Cles: Brides Ottore e altre 13 persone quali colpevoli, il 1°, quale uniquis, per aver macinato cereali per conto degli altri che non erano compresi nell'elenco degli obbligati a molinare nel proprio molino, omettendo altresì di firmare le schede di macinazione a comprova di aver accertato il peso dei cereali stessi; gli altri 13 per aver fatto molinare cereali, in non rilevanti quantità, in molini diversi da quello risultante dalla scheda di macinazione.

Fra le suddette 13 persone, era compreso anche il Senatore Curio Conci, per kg 16 di grano molito, nei confronti del quale il Pretore di Cles pronunciava il 25 luglio 1942, decreto penale di condanna a L. 500 di ammenda per l'imputazione suddetta che è quella prevista dall'art. 2 del decreto n. 5325 emanato dal Prefetto di Cuneo l'11 febbraio 1942, punibile ai sensi dell'art. 12 della legge 8 luglio 1941 n. 645 sulla disciplina del commercio e della produzione.

All'opposizione del Senatore Conci, per l'inecompetenza a giudicarlo per la sua qualità di Senatore, seguì la sentenza del 24 settembre 1942 con la quale lo stesso Pretore revocò per incompetenza il decreto di condanna nei riguardi del solo Senatore, mentre per l'opposizione di tutti gli altri condannati, lo stesso Magistrato con sentenza 14 ottobre 1942 condannava il uniquis Brides e 3 soltanto degli imputati a pene pecuniarie diverse, per i reati rispettivamente ascritti, absolvendo tutti gli altri per non aver commesso il fatto.

In precedenza a tale giudicato e cioè in data 9 ottobre 1942 ~~XX~~ il Procuratore del Re Imperatore di Breuto rimetteva gli atti processuali al Presidente del Senato, il quale con ordinanza 21 steps mese delegava alla nostra Commissione l'attuale procedimento per l'ulteriore corso di giustizia.

In conforme richiesta del Rappresentante del Pubblico Ministero s'interrogò per chiarimenti il Senatore Couci, il quale spiegò che la molitura avvenne in un molino diverso da quello appurato per che questo fu chiuso dall'Autorità Prefettizia ed il Comune di Caio gli appurò quello dove il proprio grano fu poi macinato.

Tale dichiarazione è confermata dalle risultanze processuali, dalle quali si rileva che il 25 giugno 1942 alcune persone e fra le quali i familiari del Senatore Couci si recarono a molire presso il mugnaio Arida, il quale ebbe a segnalare ai verbalizzanti che dette persone, non risultanti dal proprio elenco di utenti, erano state appurate al molino del Bertoluzza Carlo, chiuso per ordine del Prefetto di Breuto, il quale infatti con nota 5 ottobre 1942 diretta al Procuratore del Re Imperatore di Breuto, informava che il molino del Bertoluzza rimane chiuso dal 1° al 30 giugno 1942, e quindi nel giorno suindicato, per deliberazione Prefettizia del 28 maggio 1942.

La dichiarazione resa dal Senatore Couci è altresì confermata dalla nota del Prefetto di Breuto del 27 novembre 1942 n° 7375 allegata agli atti processuali. Vi si legge: "che il Senatore Couci, unitamente a qualcun altro dei denunciati, era stato regolarmente autorizzato dal competente Podestà ad usare di altro molino e precisamente di quello dove vennero rinvenuti i 16 chilogrammi di frumento di sua proprietà, perché quello del quale egli avrebbe dovuto servirsi era stato temporaneamente chiuso per ordine della

« locale Sezione Provinciale dell'alimentazione ».

Lo stesso Prefetto in quella lettera dichiarò che nessuna infrazione, di conseguenza, poteva sussistere.

È dello stesso avviso è stato il Pretore di Cles, quando nella citata sentenza del 14 ottobre 1942, affermò nei riguardi degli imputati apolti dalla stessa imputazione del Senatore Conci: "che essi non avevano commesso alcun arbitrio, ma fatto atto d'ossequio alle disposizioni Prefettizie, rivolgendosi ad altro ufficio indicato dall'autorità competente, dopo la chiusura ordinata di quello del Bertoluzzi".

Da tutto quanto sopra risulta evidente che nessun addebito possa farsi al comportamento del Senatore Conci che si manifestò perfettamente osservante delle disposizioni emanate; mentre è da rilevare che una più regolare procedura attuata da gli uffici ammonivi e constatazioni più diligenti degli agenti verbalizzanti, avrebbero potuto evitare al detto Senatore e ad altri cittadini, le noie e il dispendio di un procedimento errato nelle sue basi.

Tuoltre risulta palese che l'attività spiegata dal Senatore Conci essendo pienamente legittima e nelle forme stabilite dagli eccezionali ordinamenti, il fatto che gli è stato imputato è squisitamente giuridico e perciò non costituisce reato.

Per questi motivi

Visti gli art. 18 del Regolamento Giurisdizionale del Senato e 378 del Codice di procedura penale, dichiara non doversi procedere contro il Senatore Enrico Conci perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso, in Roma, il giorno undici gennaio 1943 XXI

Il Presidente

Scaronetti

Il Cancelliere dell'altolite

Dom. Sabatini

L. 11/1/43 copia all'ho. il Pres. Senato

L. 12.1.43 - D. C. M. ...

L. 5.2.43 notificata Scaronetti

L. 5/2/43 ridotta verbale Scaronetti

